

Statuto

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Volontari del Soccorso Valle di Champorcher Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "OdV") con sede in Champorcher, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". Eventuali variazioni di sede nello stesso comune potranno essere approvate con deliberazione dell'assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di organizzazione di volontariato ai sensi dell'art.32 e seguenti del d. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS, Comitato regionale – Federazione Soccorso Valle d'Aosta – OdV,

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del d. Lgs 3 luglio 2017 n.117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti, l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (b) interventi e prestazioni sanitarie;
- (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi ad enti composti in misura non inferiore al sessanta per cento da enti del Terzo settore;
- (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(v) promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 117/17 purché riconducibili agli scopi e finalità perseguiti ed indicati nel presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

L'associazione per il raggiungimento degli scopi associativi svolge l'attività di:

servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

iniziative di formazione, informazione ed educazione sanitaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

iniziative di protezione civile;

diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

promozione, organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso, nonché collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo/dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

Chi intende aderire all'associazione formula apposita istanza al consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto, i regolamenti ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

Il consiglio direttivo esamina entro sessanta giorni l'istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione.

L'associazione deve sempre essere composta da un numero di soci non inferiori a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro



un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione, con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e secondo le disposizioni adottate in materia dal consiglio regionale del comitato regionale ANPAS – federazione del soccorso Valle d'Aosta.

I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) consultare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione e/o secondo le modalità previste dal Regolamento associativo.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità; perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
- b) per decadenza; perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
- c) per esclusione; perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda, di conseguenza, incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
- d) per recesso; perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, sono esecutivi dal momento

della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 -Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione almeno venti (20) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS nazionale quale rete associativa cui l'associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dalla odv senza alcun intermediario;
 - i. da cessione/vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto
 - n. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla

diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- d. il collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al collegio dei Revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale ed eventualmente pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

Si può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato, secondo specifiche indicazioni operative determinate dall'associazione.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando non delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'assemblea Straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina gli

scrutatori per le votazioni palesi e per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da raccogliere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ove l'associazione sia riconosciuta (dotata di personalità giuridica) i consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino ad un massimo di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea Ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

- b. approva le note e le relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche dell'associazione;
- e. approva il regolamento generale dell'associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'assemblea e dei servizi dell'associazione e le loro modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal consiglio direttivo;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni dell'associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sullo svolgimento dei tipi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del c.t.s.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 24 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di (9 numero dispari) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci dell'associazione e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2382 Codice civile;
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal codice etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice civile;
3. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.
4. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel regolamento generale

dell'associazione;

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza, se presenti e tutti d'accordo, si potrà comunque procedere;
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da raccogliere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f) adotta, motivandoli, i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

- i) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- j) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, il quale è legale rappresentante dell'odv, e compie tutti gli atti che la impegnano. Può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Il collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

(Ove per due esercizi consecutivi l'associazione superi due dei limiti indicati dall'art.30 del c.t.s., attivo stato patrimoniale di 110.000 euro, ricavi, rendite, proventi entrate di 220.000,00;

5 unità di personale dipendente in media durante l'esercizio, l'associazione nomina l'organo di controllo. La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati (Art. 30 CTS).

Art. 30 - Competenze

Il collegio dei revisori dei Conti almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Art. 31 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

(Ove per due esercizi consecutivi l'associazione superi due dei limiti indicati dall'art.31 del Dgl 117/2017 (attivo stato patrimoniale di 1.100.000 euro, ricavi, rendite, proventi entrate di 2.200.000,00; 12 unità di personale dipendente in media durante l'esercizio, l'associazione nomina un revisore legale dei conti. La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati (Art. 31 CTS).

Se il collegio dei revisori dei conti esercita anche la funzione di revisione legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti (art. 30, comma 6, CTS)).

Art. 32 – Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'associazione e sono inappellabili.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 36 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, degli altri responsabili eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

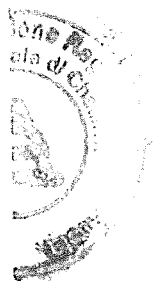
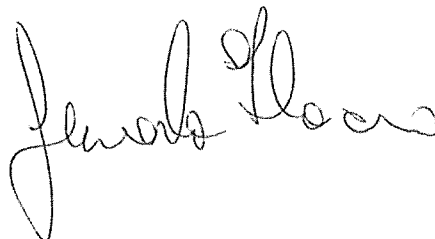
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37– Scioglimento dell'associazione

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'associazione, previo parere positivo del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto all'ente del terzo settore ANPAS comitato regionale – federazione regionale del soccorso Valle d'Aosta - odv che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'associazione sciolta o comunque nel territorio regionale, secondo le disposizioni dell'assemblea dell'associazione estinta o sciolta o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs del 3 luglio 2017 n.117.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Registrato a Châtillon

28/12/2019

al n.

485

Serie

32

Tributi a fianco indicati risultano versati con i mod. F

Reg.

Imp.

C. t.

Sanz.

Quota

Is.

[Handwritten signature]



L'AVVOCATO
GIUSEPPE FERNICE

[Handwritten signature]